REGIONE TOSCANA

ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 204 DEL 02-04-2020

Oggetto: Intervento di miglioramento e riqualificazione igienico-funzionale dei bagni e dei locali della canonica della chiesa di San Lussorio all'interno della Tenuta di San Rossore- determina a contrarre e avvio procedura di affidamento ai sensi dellart. 36, comma 2, lett. a) del dlgs 50/2016, - Codice Identificativo di Gara (CIG): Z462C97BC3

ATTO N. 11 DEL 02-04-2020

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE la legge 8 aprile 1999 numero 87 ha trasferito in proprietà alla Regione Toscana la Tenuta di San Rossore, che dal 1 gennaio 1999 è conseguentemente entrata a far parte del demanio regionale con vincolo di inalienabilità;

PREMESSO CHE la legge regionale 17 marzo 2000 numero 24 "Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza" delega le funzioni di gestione della Tenuta di San Rossore all'Ente-Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli;

VISTO il provvedimento del Presidente n. 19 del 27 dicembre 2018 con il quale il sottoscritto è stato nominato direttore del Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dato atto dell'inizio del servizio presso l'Ente-Parco in data 10 gennaio 2019;

VISTA la determinazione n. 290 del 23.05.2019 con la quale si è disposto, in conseguenza della decadenza degli incarichi di Posizione organizzativa, una riorganizzazione della struttura organizzativa dell'Ente-Parco secondo una articolazione in servizi ed uffici, individuando altresì i responsabili dei servizi e le loro competenze;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 1 del 31.01.2020, esecutiva, con la quale si adotta il Bilancio Preventivo Economico 2020-2022;

VISTO l'art. 32 c. 2 del D.lgs. n. 50/2016 che stabilisce che: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

VISTO l'art. 36 c. 2.a del D.lgs. n. 50/2016 che prevede che per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro si può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

CONSIDERATO che l'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore e Massaciuccoli, ha affidato con Decreto 706 del 31/12/2019 all'Impresa Bianchi Costruzioni s.r.l. di Lucca i lavori di "restauro

manutentivo delle coperture e delle strutture in calcestruzzo della chiesa di San Lussorio" e che i lavori sono stati consegnati in data 19/02/2020;

C**ONSIDERATO** che la Parrocchia con nota 3292 del 2 marzo 2020, ha segnalato che i servizi igienici della canonica risultano inutilizzabili perché in vetuste condizioni igienico sanitarie, con perdite diffuse che non consentono la loro fruizione che la canonica viene utilizzata principalmente per scopi sociali, in particolare per ospitare ragazzi tra i quali sono presenti anche diversamente abili;

CONSIDERATO che l'ufficio di Direzione dei Lavori dell'intervento di "restauro manutentivo delle coperture e delle strutture in calcestruzzo della chiesa di San Lussorio" ha effettuato un sopralluogo tecnico ed ha accertato che

- i servizi igienici della struttura presentano perdite sia dalle condotte di adduzione che dagli scarichi e che tali perdite hanno ammalorate piastrelle, massetti, sanitari e quanto altro presente nei servizi igienici.
- risulta possibile intervenire per adibire un servizio igienico a servizio per diversamente abili in quanto le dimensioni del vano sono adeguate e consentono la ridistribuzione dei servizi
- l'accesso per disabili necessita di rampe finalizzate a superare modesti dislivelli tra gli spazi esterni, la chiesa e la canonica;

VISTA la perizia predisposta dai tecnici del parco finalizzata alla demolizione ed al rifacimento completo dei due servizi igienici oltre ad altre opere di riqualificazione igienico funzionale dei locali ed alla realizzazione di due rampe rimovibili in legno.

DATO ATTO che l'importo complessivo prevede un importo complessivo di lavori per un totale di € 20.000,00 di cui € 792,90 di costi aggiuntivi per la sicurezza, mentre il valore complessivo del quadro economico risulta includendo IVA 10%pari a € 22.000,0;

ATTESO CHE ricorrono i presupposti dell'art. 36 c. 2 lett. a) del Decreto legislativo 19.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., per l'affidamento diretto, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 dello stesso D.lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che l'intervento da realizzare risulta interno alla canonica che insieme alla chiesa ed al refettorio oggetto attualmente di un affidamento di restauro manutentivo delle coperture e delle strutture in calcestruzzo all'impresa Bianchi Costruzioni s.r.l. di Lucca in forza della determinazione n. 706 del 31/12/2019;

CONSIDERATO altresì che in data 19/02/2020 si è proceduto alla consegna dei suddetti lavori e che gli immobili risultano quindi consegnati all'impresa Bianchi Costruzioni s.r.l. di Lucca;

RILEVATO congiuntamente al Direttore dei lavori e Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione che gli interventi di cui alla presente determinazione risultano fattibili dal punto di vista tecnico in concomitanza con quanto in corso

RILEVATO ALTRESI' dal punto di vista della sicurezza che

- non risulta possibile modificare allo stato attuale il layout generale del cantiere in corso e conseguentemente non risulta possibile garantire un adeguato livello di separazione delle maestranze durante l'esecuzione dei due interventi;

- il livello di rischio legato alla presenza di due imprese risulta conseguentemente alto e non preventivamente pianificabile se non con sospensione di parte delle lavorazioni del contratto in essere;

CONSIDERATO che tale situazione potrebbe esporre l'ente parco quale Stazione appaltante a rivalse da parte dell'impresa esecutrice del contratto in corso;

RILEVATO che in presenza di due imprese, il permettere la continuità delle lavorazioni del contratto in essere e parimenti rispondere alla esigenza di esecuzione dei lavori richiesti dalla Parrocchia e rivolti al garantire condizioni igienico-sanitarie e l'eliminazione delle barriere architettoniche, risulterebbe quindi possibile esclusivamente attraverso la presenza costante e continuativa del Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione per un puntuale e quotidiano coordinamento delle attività, finalizzato a sospendere e riprendere in maniera sostenibile le attività dell'una e dell'altra impresa per garantire una esecuzione dei lavori in sicurezza senza incidere al contempo sulla produttività delle imprese, evitando così con le stesse un possibile contenzioso;

DATO ATTO che in alternativa a quanto appena prospettato è stata valutata la possibilità di far eseguire le lavorazioni alla stessa impresa che sta eseguendo il contratto relativo all'affidamento avvenuto con determinazione n. 706 del 31 dicembre 2019;

RILEVATO che la tipologia dei lavori risulta di categoria analoga a quella delle opere in esecuzione e che l'esecuzione dei lavori da parte della stessa impresa:

- elimina i problemi di sicurezza relativi alla concomitante presenza di due imprese riferite a due diversi contratti, all'interno del cantiere;
- riconduce l'attività del coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione dei nuovi lavori all'interno dell'attività del cantiere in corso senza particolari ed aggiuntive valutazioni da svolgere;

DATO ATTO che l'impresa Bianchi Costruzioni s.r.l. con sede in Lucca titolare del contratto i cui lavori risultano già consegnati ha dato disponibilità ad eseguire gli interventi oggetto della presente determinazione concludendo gli stessi, se a lei affidati, nello stesso termine di ultimazione previsto per il contratto in essere;

DATO CHE la ditta Bianchi Costruzioni s.r.l. con sede in Lucca, all'uopo interpellata, ha accettato di eseguire i lavori ai prezzi indicati offrendo un totale di€ 19.968,66 di cui € 792,90 di costi aggiuntivi per la sicurezza, e per un totale oltre IVA 10%, per un costo complessivo di € 21.965,53

RITENUTO quindi opportuno per quanto ai punti precedenti, procedere con l'affidamento dei lavori di che trattasi attraverso il sistema telematico start di regione toscana mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2.a del D.lgs. 50/2016, ponendo a base di gara l'importo di ero 20.000 oltre iva al 10% e così per un tottale di euro 22.000 e richiedendo conferma sul sistema dell'offerta alla ditta alla Ditta Bianchi Costruzioni s.r.l. con sede in Lucca;

VISTO che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il CIG n. **Z462C97BC3**;

VISTO il DURC regolare con scadenza 03/04/2020 prorogata fino al 15/06/2020;

VISTO l'art. 3, c. 7, della Legge 136/2010;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:

1. Di approvare la stima sommaria prevista per l'esecuzione dei lavori in oggetto predisposto dal personale tecnico in atti all'ufficio che prevede un importo per la fornitura di cui sopra pari € 20.000,0 di cui € 792,90 d costi aggiuntivi per la sicurezza, il tutto oltre IVA 10%, per un costo complessivo di € 22.000,00;
2. Di dare atto che si procederà alla copertura della spesa pari ad € 22.000,00 IVA compresa, mediante quanto presente negli imprevisti - pari a euro 24.217,32 - del quadro economico dell'intervento che trova finanziamento nella voce di costo S05 "Cascine Nuove – Chiesa di San Lussorio -Restauro manutentivo coperture cupola principale e abside, risanamento conservativo strutture c.a" del Bilancio di previsione 2020 – 2022 approvato con delibera del Consiglio direttivo 31 gennaio 2020, n. 1;
3. di procedere per l'acquisizione del servizio mediante quanto previsto all'art. 36 c. 2 lett. a) del DLGS 50/2016 e ss.mm.ii., richiedendo la conferma dell'offerta per i lavori di cui alla perizia alla ditta Bianchi Costruzioni s.r.l. con sede in Lucca per i motivi riportati in premessa;
4. di dare atto che l'affidamento sarà contrattualizzato mediante lettera commerciale come previsto dall'art. 32 c. 14 del Dlgs 50/2016, tenendo a riferimento l'offerta presentata su S.T.A.R.T.;
5. di dare atto che prima dell'affidamento definitivo:
   a. la verifica dei requisiti generali e speciali dell'affidatario avverrà ai sensi dell'affidamento avverrà ai sensi della direttiva ANAC 4/2016 previa apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti.
   b. la stazione appaltante procederà comunque, prima della stipula del contratto alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica della sussistenza dei requisiti di carattere generale cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici;
6. che il contratto dovrà contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
7. Di mantenere a sé la responsabilità del procedimento;
8. Di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;

Di informare che, a norma dell'art. 34 dello Statuto dell'Ente Parco, il presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della generale pubblica conoscenza.

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI